



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI UFFICIO II – ORDINI PROFESSIONALI E ALBI

Al sig. Presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti

e al sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia

OGGETTO: Covid-19 – possibilità di differimento delle assemblee elettorali per il rinnovo del Consiglio.

Rif. prot. DAG n. 166611.E del 20 ottobre 2020.

Con la nota in oggetto è stata sottoposta a questo Ministero una richiesta di parere in ordine alla possibilità di differire le elezioni di rinnovo degli organi consiliari in scadenza, in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 in atto nel nostro Paese, la quale sembra presentare tratti di recrudescenza via via maggiori tanto da far dubitare che l'esercizio del diritto di voto alla totalità degli iscritti possa essere garantito in totale sicurezza.

Alla stregua di queste premesse, è stata pertanto richiesta a questo Ministero l'autorizzazione al differimento delle elezioni da tenere nel prossimo mese di novembre.

Fermo restando che compete esclusivamente all'organo consiliare dettare le opportune prescrizioni per la tutela della salute dei propri iscritti sulla base del quadro normativo e regolamentare di riferimento, è necessario premettere che le modalità, anche sul piano temporale, con cui procedere al rinnovo dei Consigli regionali e di quello nazionale sono contenute in norme primarie, specificamente nella legge 3 febbraio 1963, n. 69 e nel d.P.R. 4 febbraio 1965, n. 115, sicché esula dalle competenze di questo Ministero adottare provvedimenti autorizzativi che si tradurrebbero in violazione di legge.

Premesso allora che le elezioni consiliari, previste nel mese di novembre 2020, in assenza di disposizioni speciali emanate dal legislatore dovrebbero svolgersi nel rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti dal quadro normativo di riferimento, lo stato di emergenza sanitaria in atto, prorogato fino al 31 gennaio 2020, l'attuale situazione relativa alla diffusione dell'epidemia e le disposizioni contenute nel d.P.C.M. del 24 ottobre 2020, inducono a ritenere, impregiudicata ogni

diversa valutazione che i singoli consigli dell'ordine intendano disporre, non irragionevole un differimento delle operazioni elettorali ad una data successiva alla cessazione dello stato di emergenza.

Il Ministero vigilante, infatti, potrebbe prendere atto dalla presenza di particolari situazioni logistiche e organizzative che non consentano di rispettare le prescrizioni governative in tema di divieto di assembramenti e di rispetto della distanza interpersonale, che, qualora effettivamente sussistenti, potrebbero giustificare il differimento della tornata elettorale ed escludere l'adozione di provvedimenti di carattere compulsivo o sanzionatorio.

Si tratta, tuttavia, di determinazioni organizzative demandate ai singoli enti interessati, i quali possono peraltro meglio conoscere e valutare le concrete situazioni locali, al fine, da un lato, di rendere possibile le operazioni elettorali di rinnovo, rispettando la cadenza temporale prevista dal legislatore, e, dall'altro, di garantire la piena tutela della salute dei propri iscritti.

In quest'ottica, preme evidenziare che l'art. 1, comma 1, lettera d), n. 5 del d.P.C.M. 18 ottobre 2020 - che ha modificato il d.P.C.M. 13 ottobre 2020 attraverso l'inserimento all'art. 1, comma 6, della nuova lettera n-*bis*) – ha già dettato misure idonee a incidere con il procedimento elettorale.

Ed infatti, oltre al divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, alla necessità di assicurare un adeguato distanziamento fisico fra le persone, all'esistenza di norme che consentono di istituire "zone rosse" locali (alcune peraltro già istituite), le nuove disposizioni hanno imposto:

- la sospensione di tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza;
- che tutte le cerimonie pubbliche si svolgano nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico;
- che nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgano in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni.

Queste disposizioni sono state abrogate e sostituite da quelle contenute nel successivo d.P.C.M. 24 ottobre 2020, che nel rendere più stringenti e penetranti le misure di contenimento epidemiologico a carico della collettività all'art. 1, comma 9, lett. 0) hanno riproposto quelle vigenti sul punto, nei seguenti termini: "sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza".

L'assemblea elettorale, a prescindere dalla circostanza che possa essere qualificata come "riunione", per come congegnata dal legislatore non pare potere essere svolta da remoto, anche per la mancata previsione di un sistema di voto elettronico.

Di conseguenza, pur potendosi comunque ravvisare comprovate ragioni perché le stesse debbano essere tenute di presenza, si possono al contempo profilare situazioni di rischio per la salute, stante l'effettivo aggravamento del quadro di diffusione dell'epidemia.

Questo complesso normativo, che non contempla in modo diretto una sospensione delle operazioni di rinnovo degli organi consiliari e la loro conseguente proroga, demanda pertanto agli Ordini la necessità di adottare una valutazione ponderata, da esercitare nei limiti del buon andamento dell'azione amministrativa, che sottende il fine tendenziale di consentire il rinnovo delle cariche consiliari, salvo che sussistano concrete ed effettive ragioni oggettive che precludano la possibilità – tenuto conto dell'intero contesto ambientale e dell'esperimento di ogni ragionevole tentativo positivo – di svolgere in sicurezza il procedimento elettorale.

Roma, 26 ottobre 2020

